



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'attività di sorveglianza sanitaria

Autore: Edizioni Simone | 22/07/2017



La sicurezza sul luogo di lavoro: visite prima dell'assunzione e visita medica dopo un'assenza superiore a 60 giorni.

L'art. 41 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, oltre che a richiesta del lavoratore.

In tal modo si realizza una migliore tutela della salute dei lavoratori anche grazie alla possibilità di adeguarsi con immediatezza alle indicazioni della Commissione consultiva, i cui compiti sono, tra l'altro, quelli di:

- esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Visite preassuntive

L'art. 41, co. 2, lett. e-bis), D.Lgs. 81/2008, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede la possibilità di effettuare la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl (art. 41, co. 3bis).

In entrambi i casi si tratta di una visita medica preventiva, sia pure in fase preassuntiva; pertanto, la visita, gli accertamenti complementari e ogni altra indagine devono essere eseguiti sulla base del programma di sorveglianza sanitaria stabilito dal medico competente e riportato nel documento di valutazione dei rischi.

Appare quindi discutibile che tale visita venga eseguita da un medico della Asl che non conosce i rischi presenti in azienda; infatti, come precisato dal comma 3bis, si tratta di visite preventive, e non di semplici visite preassuntive destinate a valutare un'idoneità generica al lavoro senza tenere conto dei rischi specifici ai quali sarà esposto il lavoratore.

Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, co. 9).

Visita medica dopo un'assenza superiore a 60 giorni

L'art. 41, co. 2, lett. e-ter) dispone l'esecuzione di una visita medica prima che il lavoratore riprenda il lavoro a seguito di un'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La disposizione deve essere, però, correttamente interpretata, poiché un lavoratore in malattia non può essere sottoposto a visita medica prima di riprendere il lavoro, come espressamente dispone l'art. 5 L. 300/1970, in base al quale «sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda».

Pertanto, la lett. e-ter) deve intendersi nel senso che il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica «prima di una nuova esposizione al rischio».

